



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 561 del 14/06/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 del 18/06/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale n° **25/2019** a favore della Ditta **DI MAIO s.r.l.** per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R5, con annessa attività di frantumazione inerti, svolta nello stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. di Milazzo (ME) con nota protocollo n° 5248 del 23.01.2019, assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 2126/19 del 24.01.2019, da parte della **Ditta DI MAIO s.r.l.** volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica

- Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. a), c) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R5, svolta nello stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME).
- VISTO** il D.R.S. n° 1154 del 04.10.2006 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente (ARTA) con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, ancora in corso di validità, per le emissioni diffuse in atmosfera prodotte dall'attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti derivanti sia dal trattamento dei rifiuti sia dalla coltivazione della cava, alla Ditta DI MAIO Giuseppe, svolta nello stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME);
- VISTO** il D.D.G. n° 1075 del 26.11.2014 dell'ARTA con il quale è concessa la voltura del D.R.S. sopra citato alla Ditta subentrante DI MAIO s.r.l.;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico nella rete acque miste comunali, allegata all'istanza, rilasciata dal 4° Settore 7° Servizio - Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato del Comune di Milazzo con D.D. n° 446/4° Settore del 12.09.2016, delle acque reflue domestiche e di quelle provenienti dalle attività di messa in riserva R13 e recupero R3 e R5, con la quale è stato rinnovato il Provvedimento n° 88 del 10.07.2012, rilasciato dal 3° Ufficio di Staff - Ambiente e Servizio Idrico Integrato dello stesso Comune, che si allegano alla presente (All. 1 e 2);
- VISTA** l'integrazione documentale prodotta dalla Ditta con nota protocollo n° 20790 del 25.03.2019, assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 10088/19, a cui viene allegata anche la relazione fonometrica datata 06.03.2019;
- VISTO** il provvedimento n° 5 del 27.05.2019 di rinnovo con modifica dell'iscrizione al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti al n° 82/2014 rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- PRESO ATTO** l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta DI MAIO s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R5 con annessa attività di frantumazione inerti, svolta nello stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza;

Art. 2) Il gestore, dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nell'autorizzazione D.D. n° 446/4° Settore del 12.09.2016 (All.1), che rinnova il Provvedimento n° 88 del 10.07.2012 (All.2), per lo scarico in pubblica rete fognaria delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree destinate alle attività di messa in riserva R13 e recupero R3 e R5, in particolare dovrà:

- garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in pubblica fognatura;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria trasmettendo i risultati delle analisi al Comune di Milazzo, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

Art. 3) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R3 e R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti al n° **82/2014** rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 3), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Milazzo (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME) e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta DI MAIO s.r.l.** ai sensi del comma 1 lett. a), c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R5 con annessa attività di frantumazione inerti, svolta nello stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni del ciclo produttivo così come descritte nella relazione allegata all'istanza;

Art. 2) Il gestore, dovrà ottemperare alle prescrizioni imposte e riportate nell'autorizzazione D.D. n° 446/4° Settore del 12.09.2016 (All.1), che rinnova il Provvedimento n° 88 del 10.07.2012 (All.2), per lo scarico in pubblica rete fognaria delle acque di prima pioggia e di dilavamento delle aree destinate alle attività di messa in riserva R13 e recupero R3 e R5, in particolare dovrà:

- garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in pubblica fognatura ;
- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dell'immissione nella rete fognaria trasmettendo i risultati delle analisi al Comune di Milazzo, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;
- controllare l'efficienza dell'impianto di depurazione e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- conferire gli oli, i grassi ed i fanghi derivanti dal trattamento dei reflui a ditte autorizzate così come previsto dalla normativa vigente;
- provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche, con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione del refluo al fine di garantire l'efficienza del sistema di trattamento;
- non immettere nel sistema fognario sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi adette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.

Art. 3) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R3 e R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti al n° **82/2014** rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 3), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 4) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA S.T. di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 5) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche non superando i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti lavorativi ed esterni.

Art. 6) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 11) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 12) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Milazzo (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME) e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 13) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Castellini Fiumarella del Comune di Milazzo (ME).

Art. 14) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 14.06.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 14.06.2019

II DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA